

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RICEVUTO 1'8 GENNAIO 2015

REPERTORIO N° 13596, RACCOLTA N° 7300

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel comune di Catania la Società cooperativa agricola a mutualità prevalente denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI"**.

La cooperativa costituisce organizzazione dei produttori olivicoli operanti nella Regione Sicilia, così trasformata ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dalla precedente Associazione di produttori olivicoli denominata **"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI A.P.O."** riconosciuta dalla regione Sicilia con decreto assessoriale del 18 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 settembre 1987 parte I, n° 39 pagina 15); riconoscimento nel quale la cooperativa è subentrata ex lege.

La Cooperativa aderisce all'Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori Olivicoli denominata C.N.O. s.c.a r.l. Consorzio Nazionale degli Olivicoltori costituente organizzazione comune dei produttori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'art. 5 del D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014.

La cooperativa potrà aderire altresì previa delibera dell'organo amministrativo ad una delle Organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche o cooperativistiche.

Il presente statuto rispetta quanto sancito dalla regolamentazione Europea e Nazionale Vigente. In particolare quanto previsto dal Regolamento UE 1308/13 e dal decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014.

La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del Titolo II capo III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori), ai fini del relativo riconoscimento, che potrà essere richiesto e conseguito dalla Cooperativa anche relativamente a una sua parte chiaramente definita, denominata "Sezione O.P." formata dai soci produttori soggetti ai requisiti ed obblighi previsti dalla normativa e dallo Statuto in materia di riconoscimento.

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per il comparto agricolo e, in particolare, il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, modificato dal

decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 che specifica i requisiti che le società devono possedere affinché possano assumere la qualifica di società agricole.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Ai sensi dell'articolo 2514 c.c. si prevede:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa ha come finalità principale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti, ivi incluse tutte le attività intese a:

- a) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- c) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, sistemi di trasformazione, conservazione e confezionamento, competitività

economica e sull'andamento del mercato;

d) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

f) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

g) contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

h) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

i) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

l) partecipare alla gestione della crisi di mercato;

m) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

n) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

o) realizzare iniziative relative alla logistica;

p) adottare tecnologie innovative;

q) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

r) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attività nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni;

s) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo;

t) orientare la produzione dei soci nell'ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

u) valorizzare e promuovere i prodotti agricoli.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può:

1) adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione;

2) commercializzare l'olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalità proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea;

3) stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi

sociali anche con terzi;

4) acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e società partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing;

5) creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;

6) svolgere attività promozionali e pubblicitarie;

7) realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità per la filiera olivicola;

8) predisporre e realizzare anche a livello internazionale programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;

9) organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei soci;

10) promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazione delle olive;

11) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex L. 31.1.92 n. 58 e successive modificazioni o integrazioni;

12) costituire un fondo di esercizio per finanziare i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva alimentato da contributi dei soci, determinati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo e ratificate dall'assemblea dei soci, ed eventualmente da finanziamenti pubblici, secondo quanto dispone la legislazione vigente;

13) realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;

14) acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci;

15) organizzare congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo e favorirne la partecipazione dei soci;

16) curare direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi di istruzione professionale nel campo agricolo, agroalimentare e zootecnico, recependo legislazioni nazionali, regionali e comunitari;

17) assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, società ed altri raggruppamenti di

soggetti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

18) agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonché per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni;

19) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie;

20) concedere fidejussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa inoltre:

- rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di adesione;

- formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo;

- può predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario;

- realizza programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 1308/13 nelle seguenti misure:

a. monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b. miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c. miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

d. miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e. sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli olii di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f. diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni inter-professionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

- può svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi fini la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

a) produttori agricoli singoli - persone fisiche o giuridiche - che coltivano e producono olive da mensa, da olio e olio, nel territorio della regione Sicilia, a condizione che non facciano parte di cooperative od organismi associativi per lo stesso prodotto e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;

b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate esclusivamente di produttori agricoli della regione Sicilia, che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera "a".

Possono assumere la qualifica di soci persone fisiche o giuridiche non produttori di olive da olio e da mensa purché nei limiti del 10% (dieci per cento) dei diritti di voto della cooperativa. Tali soci non possono assumere cariche sociali, partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi di sostegno, e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle della cooperativa.

I produttori olivicoli componenti degli organismi di cui alla lettera b) del presente articolo assumono gli stessi obblighi della cooperativa.

Non possono aderire alla Cooperativa singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna Organizzazione di Produttori. Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate tra le parti.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;

c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

- d) la località, l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti o coltivati, l'assetto di coltivazione specificando le colture specializzate da quelle promiscue nonché l'impegno a comunicare alla cooperativa tutte le successive variazioni;
- e) la quantità media della produzione realizzata specificandone la tipologia e i principali elementi qualitativi;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto;
- h) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione dei produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa e di aderire per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto a una sola O.P.; tuttavia in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P.;
- i) la espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all'art. 7 lettera g);
- l) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- m) l'impegno ad aderire alla cooperativa per almeno un triennio.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) elenco dei soci, anche su supporto informatico, con indicato i dati anagrafici, il CUAA e la superficie olivetata;
- d) visura camerale aggiornata;
- e) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- dei contributi finanziari annuali occorrenti per la realizzazione delle finalità della cooperativa e l'attuazione dei programmi di sostegno, distinti in quota fissa ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla cooperativa, nella misura determinata dall'Organo amministrativo ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P. ed, in particolare, a consentire il controllo da parte della cooperativa, direttamente o attraverso suoi delegati, sul rispetto del disciplinare di produzione;

d) a rispettare gli obblighi derivanti dalla eventuale partecipazione ad un programma di sostegno, per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa cooperativa;

e) a fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

f) a non aderire ad altre Organizzazioni di Produttori che producono e commercializzano olio di oliva o olive da mensa salvo casi debitamente giustificati in cui i produttori dispongono di unità produttive in aree geografiche distinte;

g) a conferire/vendere una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) della propria produzione alla O.P. per la relativa commercializzazione, fatto salvo quanto previsto

all'articolo 4, comma 1 lettera e del D.M. n. 86483 e di seguito riportato: Sono previste deroghe in caso di particolari condizioni climatiche, calamità naturali che comportano una riduzione della produzione annuale almeno del 30% (trenta per cento) rispetto alla media Regionale dei 4 anni precedenti e per i piccoli produttori di cui al comma 3 dell'articolo 7 del D.M. n. 8077 del 10/11/2009, come modificato dall'articolo 8 del D.M. n. 16059 del 23/12/2013 ovvero per aziende olivicole con superficie aziendale non superiore a ettari uno come rilevato dal fascicolo aziendale;

h) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In caso di presentazione di un programma di sostegno nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P..

I produttori componenti degli organismi di cui alla lettera b) dell'art. 5 assumono gli stessi obblighi dell'organismo, iscritto alla cooperativa, di cui fanno parte.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende alla Cooperativa, nonché l'uscita dello stesso. Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto alla Cooperativa da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

L'Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali.

Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonché i doveri di lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dalla cooperativa.

La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di una ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota

variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento. Inoltre è prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento della quantità minima di prodotto, pari al 10% (dieci per cento) del valore della produzione obbligata al conferimento.

La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell'Organo amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che non consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l'adeguamento agli obblighi violati, salva l'esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e che non abbia provveduto ad adeguarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) assegnato dall'Organo amministrativo, salva la sospensione del rapporto associativo durante tale periodo;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga attività in conflitto con gli scopi sociali.

Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni e di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l'obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi maturati sino all'esclusione, di risarcire i danni cagionati alla cooperativa e di pagare la penale ai sensi del successivo art. 14.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, iscritto da almeno tre anni alla cooperativa, non intenda più essere socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

L'Organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso acquista efficacia con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, fermo l'obbligo del socio al rispetto degli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedentemente alla data di efficacia del recesso ed al pagamento dei contributi maturati durante tale periodo.

In caso il socio partecipi a programmi di sostegno il recesso ha effetto soltanto dopo il periodo di attuazione del programma, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO, DI IRROGAZIONE DI SANZIONI E DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, di irrogazione di sanzioni e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett.

c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 13 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

ARTICOLO 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 8, comma 6, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da azioni di valore nominale di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero)ciascuna. Il valore complessivo delle azioni di ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 16 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al

potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai

soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 18 - RISTORNI - VANTAGGIO MUTUALISTICO

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - ORGANI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da comunicarsi ai soci secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante al libro soci o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel presente articolo usare altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee quale in particolare l'avviso murale nei luoghi più frequentati dai soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,

nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 21 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità

indicate all'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

ARTICOLO 22 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 23 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro mezzo ammesso dalla legge.

ARTICOLO 24 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

I soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi di sostegno.

I voti complessivamente attribuiti ai soci non produttori non devono superare il 10% (dieci per cento) del diritto dei voti spettanti all'insieme dei soci della Cooperativa e, comunque, non devono superare il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea dei Soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, purchè non faccia parte degli organi sociali e non sia dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Nel caso in cui siano state convocate le assemblee parziali o separate, previste e disciplinate all'art. 25, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEE PARZIALI O SEPARATE

L'Organo amministrativo può convocare assemblee parziali per l'elezione dei delegati, che andranno a costituire l'assemblea generale, da convocarsi entro cinque giorni dall'ultima assemblea parziale.

Le assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 250 (duecentocinquanta) soci. Se il numero dei soci convocati all'assemblea separata non è esatto multiplo di 250 ed il resto supera il numero di 100, viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'assemblea generale. Le assemblee parziali devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea generale.

ARTICOLO 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste possono essere presiedute da un membro dell'Organo di amministrazione appositamente incaricato.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 27 - AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da sette a quindici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata soltanto a soggetti soci cooperatori produttori ovvero a produttori indicati dai soci cooperatori persone giuridiche scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica socia.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il o i due i Vice presidenti.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo può predisporre e proporre all'assemblea regolamenti interni che favoriscono la conoscenza della produzione e definiscono procedure in materia di sistemi di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 29 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 30 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 31 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea ai sensi di legge. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2543 c.c. il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purchè la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

ARTICOLO 35 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 36 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 38 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 39 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

I regolamenti potranno prevedere regole che favoriscono la conoscenza della produzione e definiscono procedure in materia di sistemi di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

ARTICOLO 40 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Giosuè Catania;

Alessandro Marino Notaio